

Dipartimento di Economia e Management

Cattedra di Diritto Bancario

Il reato di riciclaggio e disciplina antiriciclaggio: analisi delle attività delle organizzazioni criminali e della reimmissione nel mercato dei proventi di attività illecite.

RELATORE

Prof.ssa Mirella Pellegrini

CANDIDATO

Federica Naselli

Matr. 177901

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

Il reato di riciclaggio e disciplina antiriciclaggio: analisi delle attività delle organizzazioni criminali e della reimmissione nel mercato dei proventi di attività illecite.

di Federica Naselli

INDICE

Introduzione	5
1. Il fenomeno di riciclaggio: manifestazioni e fasi di “money laundering”	9
1.1: Premessa	9
1.2: Le fasi di “money laundering”	13
1.3: Il riciclaggio di denaro: tecniche e prassi	18
1.4: Il Cyberlaundering	23
2. L’antiriciclaggio: la Regolazione Nazionale e le Direttive Europee	26
2.1 Il reato di riciclaggio nel diritto penale italiano	26
2.2 La lotta al riciclaggio come obiettivo globale: il percorso normativo internazionale	30
2.3 Le direttive antiriciclaggio dell’Unione Europea	34
2.4 Il recepimento della Terza Direttiva antiriciclaggio nell’ordinamento giuridico italiano	38
2.5 Evoluzione della lotta al riciclaggio: la Quarta direttiva antiriciclaggio (2015/849)	41

3. I proventi provenienti da attività illecite, terrorismo e nuove frontiere di riciclaggio	45
3.1 Bisogna seguire il denaro per trovare la mafia	45
3.2 Traffici di droga gestiti dalle mafie	48
3.3 Finanziamento del terrorismo	51
Conclusioni	56
Bigliografia e sitografia	58

Introduzione

“La Mafia ormai sta nelle maggiori città italiane dove ha fatto grossi investimenti edilizi, o commerciali e magari industriali. A me interessa conoscere questa accumulazione primitiva del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste lire rubate, estorte che architetti o grafici di chiara fama hanno trasformato in case moderne o alberghi e ristoranti a la page. Ma mi interessa ancor di più la rete mafiosa di controllo, che grazie a quelle case, a quelle imprese, a quei commerci magari passati a mani insospettabili, corrette, sta nei punti chiave, assicura rifugi, procura le vie di riciclaggio, controlla il potere”.

Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Nell'era di internet, della globalizzazione e di un mondo in cui gli equilibri politici sono sempre più minacciati da nuove organizzazioni terroristiche, si presta maggiore attenzione all'evoluzione della realtà economica che ogni giorno registra lo spostamento di ingenti capitali da una parte all'altra del globo.

Ma sorge spontanea la domanda: questi capitali da dove arrivano, e dove vanno? Oltre ai mercati regolamentati che sono costantemente tenuti sotto controllo dalle autorità competenti, esistono i “mercati” illeciti, cioè quelli non controllati dove vengono negoziate somme di denaro provenienti da attività criminose.

La maggior parte dei profitti illeciti provengono dalle attività gestite dalle mafie quali: spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, gestione di sale da gioco, istituzione di imprese “fantasma”, e tutte quelle attività che per loro natura costituiscono reato.

Da più di due decenni ad oggi è in atto una vera e propria lotta al riciclaggio di denaro sporco, sia a livello internazionale, che comunitario e nazionale, la quale si snoda su più livelli operativi.

Si è venuto a delineare un sistema di cooperazione internazionale in continua evoluzione, il quale alla luce dei recenti avvenimenti di terrorismo, sta cercando di rendere operative delle politiche sempre più decisive ed efficaci volte a salvaguardare non solo la stabilità economica, ma anche la sicurezza globale.

In Italia le organizzazioni mafiose sparse sul territorio nazionale, appoggiate da personalità importanti, politici corrotti e un sistema bancario che molte volte non è stato in grado di mettere un freno ai loro intenti, hanno agito per anni indisturbate e hanno investito i loro proventi in grandi opere pubbliche, nelle grandi strutture produttive del paese, senza che potessero essere accusate di compiere alcun reato.

Negli anni '80 Giovanni Falcone impegnato nella sua lotta alla mafia, ebbe la brillante intuizione che per infliggere un colpo grosso a Cosa Nostra dovesse seguire i patrimoni dei "boss". Iniziò a chiedere alle principali banche siciliane di rendere accessibili alcune informazioni riservate riguardo ai loro depositanti, provocando così l'ira della Palermo bene. Il comportamento riluttante delle banche verso il suo operato, convinse Falcone della correttezza della sua tesi. Portando avanti le indagini patrimoniali e bancarie è stato possibile ricostruire la composizione delle associazioni mafiose, dei traffici e degli appalti ad esse collegati, cosicché avendo prove concrete è stato possibile rendere alcune sentenze giudiziarie definitive.

Se fino all'alba degli anni 2000 l'attenzione era prettamente focalizzata sulle attività illegali protratte delle organizzazioni di tipo criminoso, a seguito

degli attentati dell'11 settembre 2011, la comunità internazionale si è riunita per condannare ogni tipo attività volta al finanziamento alle organizzazioni terroristiche.

La campagna politico-religiosa portata avanti nei paesi del Medio Oriente e gli attacchi terroristici messi a segno dalla formazione jihadista dello "Stato Islamico dell'Iraq e Al-Shalam", meglio noto come ISIS, hanno decisamente posto sotto i riflettori la necessità di bloccare qualsiasi flusso di denaro, rifornimento di armamenti bellici e qualsivoglia strumento che favorisca e sostenga lo svolgimento di azioni terroristiche.

L'obiettivo del presente elaborato è, in primis, quello di dare un quadro completo del fenomeno di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite, affinché si possa pervenire ad una conoscenza e comprensione di questa procedura che danneggia l'economia mondiale.

L'elaborato è composto da tre capitoli che rispettivamente analizzano: le tecniche e le fasi del "money laundering", il quadro normativo nazionale e comunitario, ed infine le attività che generano proventi illeciti.

Il primo capitolo inizia con un breve excursus storico di come si è giunti alla creazione del mercato globale, rendendo così il riciclaggio di denaro sporco un problema di interesse internazionale. Successivamente vengono analizzate tecnicamente le fasi attraverso cui si sostanzia tale fenomeno, tutto con il fine ultimo di provare a definire come i proventi di attività illecite sono reimmessi sul mercato.

L'intento del secondo capitolo è di comprendere la ratio degli art. 648 bis e 648 ter.1 del codice penale, i quali sanciscono il reato di riciclaggio e di autoriciclaggio per poi dare inizio ad un excursus dettagliato della normativa europea antiriciclaggio, il cui inizio è da ricondurre all'emanazione della Direttiva n. 91/308 del 10 Giugno 1991 riconosciuta come prima direttiva comunitaria in materia. A seguito degli attentati dell'11 settembre, è stata

emanata la Direttiva 2001/97/CE del 4 Dicembre 2001, la quale non ha apportato modifiche significative, ma nasce dalla necessità di condannare il terrorismo in tutte le sue forme.

La direttiva che tutt'oggi è considerata la più importante è la Direttiva 2005/60/CE del 26 Ottobre 2005 che non solo ha abrogato le due precedenti, seppur inglobandole, ma è stata adottata da tutti i paesi membri della comunità europea come il testo di riferimento in materia.

Segue un'analisi della più recente Quarta Direttiva dell'Unione Europea (2015/849) emanata il 20 Maggio 2015, la quale allinea la normativa dell'Unione Europea agli *standard* internazionali e alle Raccomandazioni del GAFI adottate nel 2012.

Il terzo capitolo focalizza l'attenzione sugli ambiti da cui proviene il "dirty money", come per esempio i traffici di droga, le sale scommesse, attività di ricettazione e usura, ma soprattutto l'intento è quello cogliere il loro impiego in finanziamento al terrorismo, in reinvestimento o semplicemente come depositi nei paradisi cosiddetti fiscali.

Il periodo di ricerca e consultazione di materiale utile per la stesura dell'elaborato, mi ha convinta sempre di più della necessità che oggi, ogni cittadino debba conoscere questo fenomeno che viola le condizioni per un sistema economico corretto e che garantisca il benessere comune.

Collaborazione e coordinazione sono gli elementi fondamentali per far sì che il riciclaggio di denaro venga attenuato, cosicché l'impegno di ogni cittadino è strettamente collegato alla possibilità che in futuro si possa configurare un nuovo sistema economico sempre più trasparente, stabile e competitivo.

CAPITOLO 1

Lotta al riciclaggio

Il fenomeno di riciclaggio: manifestazioni e procedure per
“ripulire il denaro”

1.1 Premessa

I Trattati di Roma del 1957, entrati in vigore il 1° gennaio 1958, sanciscono la nascita della Comunità Economica Europea (CEE) ed esprimono la volontà di sei paesi (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) di promuovere la cooperazione economica tra Stati e creare un mercato unico. Affinché si potesse realizzare un mercato unico, nel corso degli anni furono abolite centinaia di barriere tecniche, giuridiche e burocratiche che irrigidivano e vincolavano non solo il libero scambio, ma anche limitavano la libertà di circolazione tra i paesi membri.

La CEE dunque venne considerata la prima unione doganale tra paesi europei e il suo funzionamento fu finalizzato ad agevolare l'integrazione economica, attraverso un processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali.

Il trattato di Maastricht del 1992, sottoscritto da 12 paesi, rappresenta una svolta significativa nella storia europea in quanto espresse, per la prima volta, l'interesse per un'unione politica dell'Europa e non più meramente economica. Con la sua entrata in vigore il 1° novembre 1993 non solo vennero riconosciuti i tre pilastri fondamentali della futura Unione Europea, ma fu anche sancito il completamento del mercato unico con il

riconoscimento delle ‘quattro libertà’: circolazione di persone, di capitali, di merci e di servizi su tutto il territorio dei paesi membri.

Si decreta definitivamente la nascita di un’Unione tra Stati il quale obiettivo è quello di creare regole politiche ed economiche comuni, al fine di assicurare la stabilità del sistema e favorire le condizioni di crescita.

Se inizialmente l’esigenza di stabilire delle condizioni economiche comuni era dettata più dal voler porre dei deterrenti allo scoppio di nuovi conflitti, successivamente ci si rese conto che creare un sistema esteso serviva a migliorare le condizioni di benessere generale.

La libertà di circolazione dei capitali è stata, sin dagli anni ’60, una delle priorità dei paesi facenti parti della Comunità Europea, ma soltanto con la Direttiva del consiglio 88/361/CEE del 1988 furono abolite le esistenti restrizioni ai movimenti di capitali tra i cittadini residenti negli stati membri. La creazione di un mercato unico, se da un lato ha velocizzato e semplificato qualsiasi tipo di scambio, dall’altra ha agevolato le organizzazioni criminali a mettere in atto movimentazioni illecite di capitali, servendosi di mezzi più sofisticati e talvolta difficili da identificare.

Negli anni si è formato un network di relazioni tra le organizzazioni criminali di tutto il mondo ragione per cui, di contro, si è reso necessario implementare un sistema di coordinamento tra autorità a livello internazionale al fine di mettere in atto concrete azioni di repressione del fenomeno del riciclaggio di denaro sporco. A strategie criminali internazionalizzate bisogna rispondere con l’internazionalizzazione delle strategie di repressione¹.

Una volta riconosciuto il problema a livello internazionale e con l’intento di porre un freno al fenomeno su tutti i fronti, nel 1989 nasce il Financial Action Task Force (FATF).

¹ P.Grasso, E. Bellavia, *Soldi sporchi: Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l’economia mondiale*, Baldini Castoldi Dalai Editori, Milano, 2011, p.35

Il FATF, noto anche come GAFI, è un organismo inter governativo voluto dal G7, il cui intento è quello di promuovere strategie di sviluppo della legalità, combattere e stabilire strategie di contrasto al “money laundering”, porre un freno al finanziamento del terrorismo e qualsiasi altra attività che metta a repentaglio l’integrità degli equilibri internazionali².

Il GAFI all’inizio del suo mandato emanò le “Quaranta raccomandazioni” alle quali, dopo essere state revisionate, vennero aggiunte le “Nove raccomandazioni speciali” relative al contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale³. Con queste vengono dettagliatamente illustrate le misure, sia di carattere preventivo che repressivo, da adottare per la lotta al fenomeno in esame⁴.

Nel febbraio 2012, il GAFI ha completato la revisioni delle 40+9 Raccomandazioni adottando nuovi *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation*, compendiate in 40 nuove Raccomandazioni; questi nuovi standard realizzano un sistema più completo ed efficace per il contrasto della criminalità economica⁵.

Le Raccomandazioni non sono vincolanti ma rappresentano delle linee guida, dunque spetta agli Stati nazionali stabilire le modalità con cui intendono metterle in atto secondo il proprio ordinamento. Seppur non vincolanti, le indicazioni del GAFI sono state in gran parte recepite in atti internazionali e sono state fatte proprie dal diritto interno degli Stati⁶.

² www.fatf-gafi.org/

³ www.uif.bancaditalia.it

⁴ L. Cerqua, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, Revista brasileira de estudios politicos, 2015, pag.12

⁵ Unità di informazione finanziaria, *Rapporto annuale 2011, 2012*.

⁶ A. Stile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, in Enciclopedia giuridica treccani, Roma, 2009, pag.4

Molti legislatori hanno prestato grande attenzione allo sviluppo di politiche repressive che fossero accompagnate di pari passo da politiche regolative⁷. Solo attraverso un coordinamento delle politiche repressive e delle politiche regolative, è possibile concretizzare le azioni volte a prevenire l'uso del sistema economico ai fini del riciclaggio internazionale⁸.

Collaborazione e coordinamento tra ordinamenti differenti sono gli elementi essenziali per porre un freno alle attività criminose, ma è fondamentale che all'interno di ogni stato avvenga la condivisione di informazione tra gli organi deputati a prevenire e punire qualsiasi operazione.

Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una maggiore collaborazione da parte degli intermediari finanziari, delle istituzioni e dei liberi professionisti nella comunicazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), infatti numericamente parlando nel 2007 erano solo 12.500⁹, fino ad arrivare nel 2015 a 82.428¹⁰.

Questa maggiore predisposizione alla lotta alle attività illegali nasce dalla consapevolezza sempre più diffusa che le attività dell'economia cosiddetta sommersa, offuscano e danneggiano le condizioni dell'economia regolamentata. Si stima che il riciclaggio nel mondo sia pari al 5% del PIL, una cifra considerevolmente enorme dato che si parla di migliaia di miliardi di dollari, mentre per l'Italia il giro di affari corrisponde al 22% del PIL, all'incirca 118 miliardi¹¹.

⁷P. Grasso, E. Bellavia, *Soldi sporchi . Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, pag.36, cit

⁸ P. Grasso, E. Bellavia, *Soldi sporchi . Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, pag.36, cit.

⁹ Unioncamere, *La misurazione dell'economia illegale*, 2014, pag.4

¹⁰ Unità di Informazione Finanziaria, *Rapporto annuale 2015*, maggio 2016, pag.25

¹¹Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di Sicurezza Finanziaria, *Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, 2014, pag.8

Al fine di perseguire la lotta al riciclaggio di denaro su scala mondiale, serve sì che le autorità competenti tengano costantemente sotto controllo i settori tradizionalmente utilizzati dalle organizzazioni criminali, ma è ancor più importante che vengano scoperte e analizzate le nuove tecniche di riciclaggio.

Le strutture criminali agiscono secondo criteri di razionalità imprenditoriale, indirizzando i capitali verso il reinvestimento, facendo sì che proprio questa attività sia condizione di sviluppo e di sopravvivenza delle economie criminali stesse ¹².

Il carattere manageriale delle organizzazioni criminali di stampo mafioso si coglie nella scelta di attuare azioni illecite che assicurano un profitto da reinvestire, quindi non destinato all'immediata fruibilità. Questa loro peculiarità fa sì che tali organizzazioni operino in diverse tipologie di mercati, alcune volte praticati contemporaneamente, in modo tale da consentire costanti profitti qualora uno dei settori del mercato si trovi in crisi. Purtroppo queste attività criminali rappresentano un costo molto elevato per il nostro Paese e contribuiscono a mantenere il capitale sociale a livelli molto bassi, con gravissime conseguenze, sia economiche che sociali. Tali crimini costituiscono non soltanto una minaccia per i cittadini e per la comunità, ma aggrediscono anche le fondamenta della democrazia e dell'economia, causando indebolimento nelle istituzioni e sfiducia nello stato di diritto.

Una concreta azione di prevenzione e la corretta applicazione di sanzioni patrimoniali e penali, sono le armi vincenti per impoverire e destabilizzare le organizzazioni criminali.

¹² L.Fornari, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Cedam, Padova, 1997, pp.4-5.

1.2 Le fasi di “money laundering”

Il riciclaggio di denaro sporco, noto internazionalmente come *money laundering*, secondo le definizioni giuridiche e tecnico-operative internazionalmente condivise, consiste nella sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività criminose, ovvero nel compimento in relazione ad esse di altre operazioni in modo da ostacolare la possibilità di identificare la loro provenienza illecita¹³.

Le stime del Fondo Monetario Internazionale (F.M.I) ritengono che il denaro sporco muova tra il 3 e il 5% del Pil del pianeta, pari a una cifra che oscilla tra 600 e 1500 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti. In Italia, ogni giorno, il riciclaggio dei proventi illeciti produce 410 milioni di euro, 17 milioni l'ora, 285 mila euro al minuto, 4750 euro al secondo.¹⁴; secondo Bankitalia, rappresenta da solo il 22% del Pil totale¹⁵.

Attaccare i patrimoni illeciti tramite sequestro e confisca, è diventato di interesse primario per gran parte degli stati, le cui autorità competenti ogni giorno svolgono migliaia di indagini per fermare i flussi criminali.

Il tema del sequestro e della confisca dei patrimoni illeciti, correndo lungo il doppio binario dell'attività di prevenzione e del processo penale, individua un duplice e significativo momento di potenziale destabilizzazione dell'assetto economico delle organizzazioni criminali¹⁶.

Quando si parla di indagini effettuate dalle autorità competenti in seguito alla ricezione di segnalazioni sospette, si deve far riferimento sia ad indagini economico-patrimoniali, sia ad indagini patrimoniali, nel senso che gli

¹³ S. D'Auria, *Riciclaggio e terrorismo*, Gnosis: rivista italiana d'intelligence, 2013 pag.2

¹⁴ P. Grasso, E. Bellavia, *Soldi sporchi . Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, pagg. 11-12, cit.

¹⁵ Unità di Informazione Finanziaria, *Rapporto annuale 2015*, maggio 2016, pag.25

¹⁶ G. Travaglino, *Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti*, da www.csm.it, 2010, p.1.

inquirenti devono prima prestare attenzione all'evoluzione dell'attività produttiva, per poi passare all'analisi di come si è pervenuti all'accumulo patrimoniale e applicare eventuali misure sanzionatorie¹⁷.

Confrontando più indagini, si è arrivati alla conclusione che le fasi attraverso cui si articola il riciclaggio si ripresentano nei vari casi sotto studio. Studiando attentamente questo processo, si può osservare come in ogni singola operazione di riciclaggio, da quella più semplice a quella più complessa si trovano gli stessi quattro elementi: occultamento della reale proprietà, modifica della forma del denaro, occultamento delle tracce, controllo costante sul denaro riciclato¹⁸.

Il procedimento si articola essenzialmente in tre fasi:

- *Placement stage* o *immersio*: è la fase di collocamento, ovvero la fase in cui i capitali provenienti da attività illecite, vengono introdotti nel mercato e contemporaneamente trasformati in saldi attivi presso istituzioni e intermediari finanziari¹⁹. Per fare ciò è necessario che vengano messe in atto delle operazioni di deposito, cambio, acquisto di strumenti finanziari o trasferimento di denaro contante e ciò al fine di ottenere “moneta strutturale” per ottenere un riconoscimento del rapporto intrattenuto con l'intermediario finanziario e depistare i sospetti²⁰.

Dal momento che le autorità stabiliscono dei limiti al contante che è possibile movimentare, così da scoraggiare operazioni illegali o rischiose, i soggetti coinvolti nella fase di *placement*, mettono in atto una strategia di diversificazione nota come *smurfing*²¹. Questo procedimento consente di

¹⁷ G. Nanula, *La lotta alla mafia*, Giuffrè Editore, 2009, pag. 28.

¹⁸ P. Grasso, E. Bellavia, *Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, pag. 81, cit.

¹⁹ *La configurazione del reato di riciclaggio*, Giappichelli stralci, 2010, pag. 7

²⁰ R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Giappichelli Editore, Torino, 2011, pag. 4

²¹ S. D'Auria, *Riciclaggio e terrorismo*, pag. 2, cit.

movimentare somme ingenti in una sola volta ma senza che vengano segnalate. Infatti, contando sulla disponibilità di prestanomi, si procede al frazionamento dei versamenti tramite l'apertura di una serie di conti bancari presso la stessa filiale o diverse filiali, così da diversificare i canali tramite i quali pervenire alla graduale legittimazione del denaro.

E' ovvio che le operazioni relative a questa fase possono essere favorite da banche, intermediari finanziari, commercianti o professionisti²².

- *Layering stage*: consiste nella definitiva cancellazione di ogni collegamento tra i fondi riciclati e l'attività criminale da cui provengono²³. Questa fase è finalizzata a predisporre una copertura idonea a legittimare provenienza e appartenenza delle risorse illecite²⁴.

Gli addetti al procedimento, i c.d. *laudrymen*, svolgono una serie di ulteriori operazioni finanziarie alcune delle quali consistono nella riconversione in denaro contante per poi nuovamente investirlo in strumenti finanziari, così da rendere maggiormente difficile risalire all'atto del reato presupposto. L'obiettivo è quello di ottenere il più alto grado di diversificazione qualitativa e quantitativa del rischio connesso a ciascuna via scelta.

Le operazioni di *layering* sono spesso sofisticate e complesse in quanto si esplicano in trasferimenti internazionali di fondi, operazioni societarie in Paesi off-shore, transazioni simulate²⁵. Tutte queste operazioni sono volte a depistare qualsiasi indagine, in modo tale da far perdere le tracce documentali che possono ricondurre all'origine illecita dei fondi (*paper trail*)²⁶.

²² A. Stile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, pag.6, cit.

²³ S. D'Auria, *Riciclaggio e terrorismo*, pag.2, cit.

²⁴ F.Brizzi, G.Capecci, A. Rinaudo, *La reimmissione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di future armonizzazioni*, Archivio Penale n.2, 2014, p.3

²⁵ A. Stile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, pag.6, cit.

²⁶ A. Stile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, pag.6, cit.

Si giunge così ad un accumularsi e sovrapporsi di veri e propri strati di documentazioni che rendono maggiormente ostica la corretta ricostruzione delle movimentazioni²⁷.

- *Integration stage*: è la fase finale in cui avviene la completa integrazione del denaro proveniente da attività criminose nel circuito legale²⁸ così da renderlo definitivamente “ripulito” e riutilizzabile in nuove operazioni. Sovente i proventi ripuliti vengono immessi in bacini di giacenza di capitali di origine lecita (*commingling*)²⁹, per esempio attraverso l’investimento in vari settori come quello immobiliare, commerciale, finanziario e industriale servendosi di prestanomi.

La grande varietà di tecniche con cui viene reinvestito il denaro, rende questa fase la più delicata e importante da monitorare in quanto attraverso questa è possibile comprendere a fondo come variano le scelte da un’associazione criminale all’altra e, soprattutto, in base a quali criteri stabiliscono in quale settore andarsi a posizionare.

Le strutture criminali agiscono secondo criteri di razionalità imprenditoriale, indirizzando i capitali verso il reinvestimento, che costituisce al tempo stesso condizione di sviluppo e di sopravvivenza delle c.d. economie criminali³⁰.

Non monitorare adeguatamente le possibili operazioni sospette in prossimità dell’integrazione nel circuito legale dei capitali, implica senza dubbio l’impossibilità futura di risalire all’origine delittuosa dei capitali.

Le cause che rendono difficoltosa le attività di prevenzione, identificazione e di controllo messe in atto delle Autorità addette alla lotta al riciclaggio,

²⁷ F. Brizzi, G. Capecchi, A. Rinaudo, *Autoriciclaggio e fenomeni di reimmersione dei beni illeciti nell’economia*, in Altalex articolo 18.2.2015, pag.2

²⁸ G. Nanula, *La lotta alla mafia*, 2009. p. 322, cit.

²⁹ F. Brizzi, G. Capecchi, A. Rinaudo, *La reimmersione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di future armonizzazioni*, pag.4, cit.

³⁰ L. Fornari, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, pag. 5, cit

sono da identificarsi nell'utilizzo di risorse e strumenti ampiamente differenziati da parte dei criminali, i quali se ne servono in concomitanza con conoscenze in materia di dissimulazione della fonte del denaro illecito³¹.

1.3 Il riciclaggio di denaro: tecniche e prassi

Il riciclaggio dà vita ad una serie di attività criminose di carattere transnazionale ed ha raggiunto un livello di globalizzazione pari a quello del mercato finanziario, del quale sfrutta i canali per la conservazione e l'incremento della ricchezza di origine illecita³².

La globalizzazione, intesa come processo di internazionalizzazione dei mercati finanziari, ha avuto il suo peso nello sviluppo di nuove tecniche di riciclaggio. Negli anni le tecniche utilizzate nella fase di integrazione sono mutate, sia per la necessità di diversificazione al fine di depistare le autorità, sia perché con l'avvento dell'informatica è stato possibile sconfinare in settori d'avanguardia.

E' da sottolineare che le possibilità che oggi si aprono al trasferimento di capitali e quindi al riciclaggio, si aggiungono a quelle tradizionali senza sostituirle³³.

Le nuove tecnologie hanno senza dubbio accelerato i tempi degli spostamenti non solo di merci, ma anche dei capitali, dei servizi e delle risorse finanziarie. Tale contesto ha portato inevitabilmente al diffondersi di nuovi strumenti finanziari, di nuove e sempre più "processate" (a livello

³¹ *La configurazione del reato di riciclaggio*, pag.8, cit.

³² L. Cerqua, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, p.10, cit.

³³ A. Stile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, pag.6, cit.

informatico) tecniche di pagamento, di investimento e di regolazione delle transazioni commerciali e finanziarie³⁴.

Questo processo, definito “finanziarizzazione dell’economia”, sfortunatamente offre i medesimi vantaggi sia agli operatori dell’economia legale che di quella illegale³⁵.

La globalizzazione dell’economia e l’utilizzo di internet quale mezzo più veloce e diffuso al mondo, hanno sì creato un network di mercati senza più confini spaziali, ma di contro hanno anche reso più tortuosa la lotta al riciclaggio internazionale.

I rischi connessi all’abbattimento di frontiere interne ed esterne tra i diversi mercati, sono da identificarsi nella facilità con cui è possibile spostare capitali da paesi con una forte regolamentazione ad altri con un sistema normativo in materia più lasco e flessibile come i c.d. paradisi fiscali o centri *offshore*.

La possibilità di ricorrere a strumenti finanziari innovativi e la disponibilità di sofisticate tecnologie per la trasmissione delle informazioni e degli ordini consentono ai criminali di agire con grande velocità, di stratificare molteplici atti di trasformazione e trasferimento, di operare a distanza in piazza diverse, di dissimulare l’identità degli attori e la titolarità effettiva dei beni³⁶.

I settori in cui investono le organizzazioni criminali spaziano dal settore finanziario, al narcotraffico, contrabbando e contraffazione, fino ad arrivare ad essere riutilizzati in operazioni di investimento nei grandi appalti, in alberghi e ristoranti, in costituzione di società “fantasma”, nella grande distribuzione e acquisto di immobili.

³⁴ C. Di Gregorio, *Antiriciclaggio: strumenti e sistemi di pagamento*, in Riv G.d.F., n.1, 2005.

³⁵ *La configurazione del reato di riciclaggio*, pag. 11, cit

³⁶ M. Draghi, *L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, in Banca d’Italia, 2009, pag.6

Le attività criminali con scopo di lucro, se vengono realizzate in forme organizzate e quasi “imprenditoriali”, sono in grado di generare profitti illeciti rilevanti³⁷. La ragione per cui le organizzazioni criminali investono nell’economia legale risiede nella volontà sì di nascondere i proventi illeciti, ma anche di aumentare il loro capitale, ottenere il consenso sociale attraverso la creazione di posti di lavoro e da non sottovalutare, è la loro necessità di mantenere il controllo territoriale.³⁸

I settori di investimento sono molteplici e generalmente si tratta di tipologie di business che, nel panorama dell’economia legale, consentono di realizzare un’ulteriore redditività e possono risultare al riparo da attenzioni o da specifiche campagne di monitoraggio a opera delle autorità³⁹.

Sin da sempre il settore finanziario è stato utilizzato per mettere in atto operazioni di riciclaggio di denaro, ma il rafforzamento delle politiche di controllo su tutte le operazioni svolte, ha portato i riciclatori a prestare particolarmente attenzione alla quantità di capitale investito, la costanza con cui va fatto, l’origine e la destinazione.

Le due operazioni tipicamente utilizzate sono quella di *smurfing* e di *loan back*.

L’operazione di *smurfing*, già precedentemente citata, consiste nella frammentazione delle operazioni che vengono svolte presso un’unica banca o presso più istituti finanziari così da rendere più difficoltoso seguire il percorso di smistamento⁴⁰. Le somme versate hanno un importo minore

³⁷A. Stile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, pag.3., cit.

³⁸Transcrimine, *Primo rapporto nazionale sulla mafia – Progetto PON Sicurezza 2007 – 2013. Gli investimenti delle mafie*, in www.investmentioc.it, 2013

³⁹A. Stile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, pag..5 cit.

⁴⁰R. Razzante, *Il riciclaggio nella giurisprudenza: normativa e prassi applicativa*, Giuffrè Editore, 2011, pagg. 45-46

rispetto la soglia fissata per l'identificazione, al fine di eludere il monitoraggio delle operazioni bancarie.

Un esempio concreto di *smurfing* è la rimessa di denaro o “*money transfer*”, che consiste in un servizio di trasferimento di fondi effettuato senza che venga aperto un conto intestato all'ordinante o al beneficiario⁴¹.

Generalmente questo sistema viene utilizzato dagli immigrati che necessitano di inviare denaro alle proprie famiglie, ma negli ultimi periodi è stato utilizzato per azioni volte al riciclaggio provenienti da attività criminali o economia sommersa.

Questo rischio di utilizzo da parte di organizzazioni criminali è stato rilevato sia dalla comunità nazionale che da quella internazionale, in quanto l'elevata rischiosità è stata rinvenuta tramite l'analisi di numerosi casi giudiziari che hanno avuto il loro inizio con segnalazioni di operazioni sospette⁴².

Il *money transfer* si serve di un sistema informatico che trasmette ordini di pagamento provenienti da un paese verso un altro, aderente al circuito.

Al beneficiario viene assegnato un codice univoco che gli consente il ritiro dei fondi presso una qualsiasi agenzia⁴³. La relazione che si instaura è di natura occasionale e l'adeguata verifica della clientela si sostanzia nella mera acquisizione dei documenti di identificazione del cliente al momento dell'operazione⁴⁴.

Più del 50% dei casi è riferibile a transazioni di importo contenuto, spesso diretti verso lo stesso paese di origine degli esecutori e valutati a rischio basso o medio basso⁴⁵.

⁴¹ C. Clemente, *Money transfer e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, Roma, 19 Aprile 2016, pag.3

⁴² C. Clemente, *Money transfer e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, pag.4, cit.

⁴³ A. Stile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, in Enciclopedia, pag.9, cit.

⁴⁴ Unità di Informazione Finanziaria, *Rapporto annuale 2015*, pag.49 cit.

⁴⁵ Unità di Informazione Finanziaria, *Rapporto annuale 2015*, pag.49 cit.

Di contro le operazioni con rischio più alto di riciclaggio, stimate in circa il 13% del totale delle operazioni, sono quelle connesse a profili di soggetti indagati o a notizie di reati legati anche a vicende di terrorismo⁴⁶.

Spetta agli organi preposti alla vigilanza far sì che vengano applicate azioni di monitoraggio e limitazioni in termini monetari, al fine di preservare l'integrità del sistema.

A questo punto bisogna interrogarsi sulla rilevanza del ruolo dei *white collars*, cioè i prestanomi, e della loro efficacia operativa nello svolgimento delle procedure di reinvestimento dei profitti illeciti.

Il soggetto prestanome (persona fisica o giuridica) compie in proprio nome i singoli atti d'impresa, ma il *dominus* dell'attività è un altro soggetto, definito imprenditore indiretto o occulto che pur non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi, cede al primo i necessari mezzi finanziari, dirige di fatto l'impresa e fa propri i guadagni derivanti dall'attività⁴⁷.

La figura del prestanome risulta fondamentale nell'operazione di *loan back* i soggetti coinvolti chiedono dei prestiti, servendosi per l'appunto di prestanomi e offrendo delle garanzie personali. Tali garanzie sono i fondi di origine illecita e non di rado, sono depositate presso un'istituzione bancaria o finanziaria estera.

Attraverso tale metodo è possibile ottenere i fondi per aprire attività commerciali, imprese, investire in attività legali, in modo tale da celare la provenienza del denaro⁴⁸.

Accanto ai settori tipici in cui investire, finanziario e imprenditoriale, negli ultimi anni si è assistito ad una maggiore attività di investimento nel gioco d'azzardo, attraverso l'istituzione di sale scommesse fisiche oppure

⁴⁶ Unità di Informazione Finanziaria, *Rapporto annuale 2015*, pag.49 cit.

⁴⁷ G.F Campobasso, *Diritto commerciale I dell'impresa*, Utet giuridica, 2013, p.89

⁴⁸ A. Stile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, pag.4, cit.

servendosi di quelle online il cui metodo di pagamento è rappresentato da moneta elettronica, i c.d. *bitcoin*.

La maggiore diffusione dell'uso di moneta elettronica e di altri metodi di pagamento elettronici, quali carte di credito e di debito, Paypal, bonifico bancario, addebiti diretti, rimesse di denaro (money transfer), è da identificarsi nell'efficienza di tali mezzi, i quali sono caratterizzati da maggiore velocità di convertibilità in denaro e di mobilità⁴⁹.

I servizi di pagamento sono disciplinati dal D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, il quale costituisce un corpo normativo completamente nuovo introdotto nel nostro ordinamento per dare attuazione alla Direttiva. 64/2007/CE, Payment System Directive (PSD), che regola l'esercizio dei servizi di pagamento nell'ambito del mercato interno europeo⁵⁰.

Lo sviluppo, l'implementazione degli strumenti di pagamento elettronico va di pari passo con l'evolversi del commercio online, difatti entrambi determinano il passaggio presente e futuro dalla banconota alla moneta virtuale, che costituisce a sua volta il fenomeno della dematerializzazione degli strumenti reali e giuridici di cui quotidianamente ci serviamo⁵¹.

I vantaggi connessi all'utilizzo degli strumenti elettronici risiede nella maggiore difficoltà di tracciare l'operazione e soprattutto collegare i capitali riciclati con il riciclatore, inoltre mantengono le caratteristiche tipiche della moneta quali: convertibilità, anonimato, trasferibilità; con l'aggiunta però di maggior flessibilità e minori costi di transazione⁵².

⁴⁹ Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di Sicurezza Finanziaria, *Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, pag.24, cit.

⁵⁰ E. Fili, *I servizi di pagamento elettronico*, in diritto24.ilsole24ore.com, 2014

⁵¹ E. Fili, *I servizi di pagamento elettronico*, cit

⁵² L. Cuomo, R. Razzante, *La nuova disciplina dei reati informatici*, Giappichelli Editore, 2009, pag.59

Per servirsi dei vantaggi della moneta virtuale, il trucco consiste nell'aprire un conto-gioco presso la società e sfruttando la mancanza di regolamentazione, si caricano ripetutamente sul medesimo grosse quantità di denaro contante. A questo punto solo una parte dell'importo viene utilizzata per giocare, la restante viene invece richiesta sotto forma di assegno o bonifico⁵³. Con lo sviluppo di questo procedimento, si è aperta una nuova era del riciclaggio di denaro, chiamata appunto Cyberlaundering.

1.4 Il cyberlaundering

Nell'epoca attuale i luoghi tipici del riciclaggio non sono più limitati alle banche e agli intermediari finanziari, ma si sono sviluppate attività non strettamente finanziarie, sulle quali ha esercitato un forte influsso l'avvento delle modalità tipiche della *net economy*, che ha introdotto una nuova dimensione estremamente appetibile e ricercata da coloro che si dedicano all'attività di riciclaggio: quella del *cyberlaundering*⁵⁴.

Le caratteristiche stesse del web si prestano perfettamente ai bisogni dei criminali internazionali per lo svolgimento delle proprie attività illegali. In particolare: l'anonimato delle varie parti della transazione, le rapidità che i collegamenti internet permettono, la connessione se pure virtuale fra gli individui attivi nell'operazione, che permette loro di trovarsi in punti opposti del pianeta. Tutto ciò aiuta in modo sostanziale i criminali ad eludere gli organi di polizia⁵⁵.

⁵³ U. Rapetto, *Cyberlaundering – il riciclaggio del terzo millennio*, da gnosis.aisi.gov.it, 1990

⁵⁴ L. Cerqua, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, pag.9 cit.

⁵⁵ S. Screpanti, *Riflessi operativi di internet*, in *Rivista G.d.F* 1999, pp.1439-1440

Gli scambi finanziari che utilizzano la rete come strumento di contatto, offrono alle organizzazioni criminali e terroristiche numerosi canali di riciclaggio estremamente innovativi rispetto a quelli tradizionali⁵⁶.

La vera rivoluzione offerta da Internet nel campo dei sistemi di pagamento è rappresentata dall'introduzione del "denaro elettronico" e della "moneta virtuale"⁵⁷, le quali si caratterizzano per l'anonimato garantito e per la velocità di trasferimento dei capitali da essi rappresentati.

Nonostante questi strumenti abbiano caratteristiche peculiari, conservano i caratteri della moneta convenzionale, quale: convertibilità, trasferibilità, anonimato e basso livello di rischio. Allo stesso tempo, però, essi godono di una migliore flessibilità e minori costi di transazione⁵⁸.

La diffusione dell'utilizzo dell'e-cash va di pari passo con lo sviluppo dell'*home banking* e del *trading on line*, i quali strumenti hanno fatto sì che i tradizionali sportelli diventassero alla portata di tutti, tramite computer, smartphone e app, consentendo ad operatori non bancari di immettere denaro nel circuito creditizio, di effettuare pagamenti e di movimentare capitali⁵⁹.

Ciò ha implicato non solo la crescita esponenziale di agenzie e filiali dislocate nelle più svariate parti del mondo, ma ha anche favorito la disintermediazione delle banche e delle altre istituzioni finanziarie, facendo così venir meno il contatto cliente – intermediario e di conseguenza, il principio *Know your customer*.

La presenza di una legislazione internazionale disomogenea e non adatta a contenere gli effetti negativi della globalizzazione economica, ha di fatto reso l'utilizzo di internet lo strumento d'avanguardia in materia di

⁵⁶ R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, pag.10 cit

⁵⁷ G. Lemme, *Moneta scritturale e moneta elettronica*, Giappichelli editore, 2003, pag.12

⁵⁸ R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, pag. 13, cit.

⁵⁹ U. Rapetto, *Cyberlaundering – il riciclaggio del terzo millennio*, cit.

riciclaggio. Le operazioni svolte tramite internet, essendo caratterizzate da costi molto ridotti e anonimato quasi garantito, in questi anni sono state attuate dalle organizzazioni criminali per aggirare le leggi e i controlli, al fine di raggiungere i loro scopi.

Un primo segno di interesse per la regolamentazione antiriciclaggio degli istituti di pagamento, è stato dato nel 2007 attraverso la direttiva *Payment System Directive*, n. 2007/64/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n.1, il cui obiettivo è quello di ridisegnare il sistema internazionale di trasferimenti elettronici di fondi⁶⁰.

E' di fondamentale importanza ricordare che il GAFI, nelle 40+9 Nuove Raccomandazioni del 2012, riconosce di interesse internazionale il problema dell'utilizzo di internet e lo sviluppo di nuove tecnologie a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, così da spingere le autorità competenti al monitoraggio della nascita di nuovi mezzi in rete per aggirare i sistemi di controllo⁶¹.

La Direttiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, meglio conosciuta come Quarta direttiva antiriciclaggio, afferma ufficialmente l'importanza di applicare misure altamente restrittive e di controllo per i sistemi sviluppati tramite l'utilizzo di internet.

⁶⁰ R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, pag.74, cit.

⁶¹ FAFT-GAFI Recommendations, n.15, 2012.

CAPITOLO 2

L'antiriciclaggio: la regolazione internazionale e le Direttive europee

2.1 Il reato di riciclaggio nel diritto penale italiano

A partire dagli anni '80 l'attuazione di misure volte a impedire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è diventata una delle priorità della comunità internazionale, consapevole della necessità di adottare una legislazione finalizzata a bloccare il proliferarsi degli effetti negativi sull'economia mondiale. La lotta al riciclaggio dei proventi provenienti da attività illecite si sviluppa su due fronti: da un lato quello della *repressione*, che si sostanzia con l'applicazione della normativa penale prevista da ogni ordinamento e la cooperazione da parte delle forze dell'ordine, dall'altro quello della *prevenzione* attraverso il monitoraggio dei capitali "sospetti" depositati nelle strutture bancarie e presso gli altri intermediari finanziari⁶².

Affinchè si possa attuare un'attività specificatamente diretta alla prevenzione e alla repressione, è necessario che vi siano strumenti normativi adeguati e un'efficace azione simultanea da parte delle forze dell'ordine e della magistratura penale⁶³.

L'ordinamento penale italiano riconosce e punisce il reato di riciclaggio e autoriciclaggio tramite gli. art 648-bis e ter.1.

⁶² G. Nanula, *La lotta alla mafia*, p.360, cit.

⁶³ I. Visco, *Contrasto all'economia criminale: preconditione per la crescita economica*, Convegno Banca d'Italia, 2014, pag.8

L'ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta con l'art. 648-bis nel 1978, con legge n.191, nella quale venivano individuate quattro tipologie di reato presupposto: rapina aggravata, estorsione, sequestro di persone e traffico di stupefacenti⁶⁴.

La limitazione a soltanto queste tipologie di reato implicava il sorgere di problemi sia di natura interpretativa, sia di compatibilità con gli ordinamenti delle organizzazioni internazionali ma, principalmente, vi erano difficoltà sul piano applicativo.

La legge del 9 agosto 1993 n. 328 ha modificato l'art. 648-bis adeguando le disposizioni della normativa a quelle della Convenzione di Strasburgo stipulata l'8 novembre 1990.

Il testo attuale dell' art. 648-bis è quello introdotto, appunto, dalla legge n.328/1993, la quale ha ampliato le tipologie dei reati presupposti⁶⁵, che sono ora costituiti da qualunque forma di illecito penale non colposo suscettibile di produrre proventi economici⁶⁶.

Presupposto necessario del reato di riciclaggio, come d'altronde di quello di ricettazione, è la precedente verifica di un altro fatto delittuoso non colposo che risulti dagli atti del processo e che si sia esaurito nel momento dell'inizio della condotta disciplinata ex art 648-bis.

Fino a epoca recentissima i delitti di riciclaggio e reimpiego erano punibili solo con riferimento ai soggetti diversi dall'autore del delitto presupposto e dagli eventuali concorrenti, con l'approvazione in via definitiva del D.d.l. n. S. 1642 è stato introdotta la fattispecie di autoriciclaggio a partire dal 1 Gennaio 2015.

⁶⁴ *La configurazione del reato di riciclaggio, pag.14 cit.*

⁶⁵ U. Liguori, *L'ampiamiento dei reati presupposto e delle condotte principali*, in A. Manna, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Utet, Torino, 2000, capp. 3 e 4.

⁶⁶ E. Cappa, L. Cerqua, *Il riciclaggio del denaro: il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Giuffrè editore, 2012, pag.54

E' punibile con l'accusa di riciclaggio chiunque ponga in essere la conversione e il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, dunque compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa⁶⁷.

Il legislatore ha volute distinguere le condotte in due categorie: da un lato quella di conversione e di trasferimento, dall'altro la clausola aperta consistente "in ogni altra operazione". Elemento comune a tutte le condotte è che siano idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto⁶⁸. La norma dunque sanziona le condotte che creano un concreto pericolo di interruzione del *paper trail*, che documentando i trasferimenti e le sostituzioni dei proventi illeciti, permette di risalire alla fonte e a documentare l'origine delittuosa⁶⁹.

L'obiettivo dell'azione di *prevenzione* è proprio quello di bloccare i flussi di denaro illecito, prima che questi vengano "ripuliti" e immessi nel mercato legale. L'attività di dissimulazione del provento delittuoso, di norma, è messa in atto da un soggetto diverso a chi ha di fatto generato i profitti illeciti.

L' 648-bis c.p. è finalizzato a sanzionare il soggetto estraneo che autonomamente contribuisce al consolidamento del patrimonio illecitamente acquisito⁷⁰, mentre gli autori dei reati presupposti sono puniti solo per la scelta delittuosa originaria e non per la manifestazione di consumo o di autoriciclaggio del ricavato⁷¹.

Fino al 1 Gennaio 2015, il delitto di *autoriciclaggio* non era punito, poiché non ricompreso nella dizione dell'art. 648 bis c.p.

⁶⁷ Articolo 648 bis del Codice penale.

⁶⁸ R. Razzante, *Il riciclaggio nella giurisprudenza: normativa e prassi applicativa*, Giuffrè editore, 2011, pag. 59

⁶⁹ L. Cerqua, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, pag.19, cit.

⁷⁰ G. Nanulla, *La lotta alla mafia*, pag. 319, cit.

⁷¹ F.Brizzi, G.Capecci, A. Rinaudo, *La reimmissione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di future armonizzazioni*, pag.1, cit.

A seguito delle dimensioni assunte dal riciclaggio e dal numero crescente di segnalazioni sospette da parte degli operatori a cui è destinata la normativa in materia, è stato necessario rendere punibile “chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo, che ha commesso o concorso a commettere, in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative”⁷².

Con l'introduzione dell'art. 648 ter.1 c.p. è stato reso punibile il delitto di autoriciclaggio, le cui sanzioni sono entrambe configurabili con reclusione e multa, ma differiscono per grado di gravità del delitto non colposo, configurato come reato presupposto da cui derivano i proventi illeciti: una pena per reati di maggiore gravità, e una pena più blanda per la fattispecie attenuata.

2.2 La lotta al riciclaggio come obiettivo globale: il percorso normativo internazionale.

La configurazione del reato di riciclaggio come fenomeno *transnazionale* ha fatto sì che, negli anni, l'attività di contrasto assumesse un corrispondente carattere sistematico e globale⁷³.

I problemi legati alle politiche per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, sono da ricondursi da un lato alla crescente globalizzazione dei flussi di patrimoni illeciti, dall'altro alla presenza di forti segmentazioni e disomogeneità nelle legislazioni adottate dai vari Stati⁷⁴.

I primi passi della lotta al riciclaggio risalgono agli anni '80, quando la comunità internazionale prese coscienza della rilevanza di questo fenomeno, così da dare l'avvio a provvedimenti volti a tutelare il sistema economico⁷⁵.

⁷² Dossier del Senato della Repubblica n.142, art.5, maggio 2014, pag.31

⁷³ A.M. Stile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, pag.7, cit.

⁷⁴ *La configurazione del reato di riciclaggio*, pag. 9, cit.

⁷⁵ R.Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, pag. 28., cit.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 27 giugno 1980, intitolata *Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale*, fu il primissimo documento internazionale a menzionare il problema del riciclaggio⁷⁶. Con tale documento si raccomandava agli Stati membri di intervenire sui rispettivi sistemi bancari per evitarne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, auspicando altresì l'introduzione di obblighi di identificazione della clientela da parte degli istituti di credito e lo sviluppo della cooperazione tra banche e Autorità competenti⁷⁷.

Ma il punto di svolta nell'evoluzione delle normative antiriciclaggio è rappresentato dalla *Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope*, adottata a Vienna il 20 Dicembre 1988. La sua importanza risiede nella presa di coscienza da parte di un organismo internazionale, della necessità di punire penalmente il riciclaggio sottolineando la stretta correlazione tra il contrasto al narcotraffico e lotta al riciclaggio, andando quindi a identificare quest'ultimo come fattispecie penale⁷⁸.

La Convenzione auspicava l'armonizzazione delle legislazioni e la cooperazione sul piano internazionale, prestando particolare attenzione alla ricerca delle prove all'estero e l'emanazione di provvedimenti in materia di confisca dei proventi illeciti⁷⁹.

Concomitante alla suddetta Convenzione è la *Dichiarazione dei principi* adottata dal Comitato di Basilea per la regolamentazione bancaria e le pratiche di vigilanza, il cui contenuto fu ispirato dalla crescente consapevolezza sul pericolo di coinvolgimento del sistema creditizio-finanziario in fenomeni di

⁷⁶ R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, pag. 29, cit.

⁷⁷ L.D. Cerqua, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, pagg. 4-5, cit.

⁷⁸ R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, pag. 30, cit.

⁷⁹ L.D. Cerqua, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, pag. 11, cit

riciclaggio⁸⁰. La Dichiarazione dei Principi rappresenta una sorta di implementazione delle misure adottate dalla *Raccomandazione del Consiglio d'Europa*, tuttavia pur non avendo carattere vincolante ma semplicemente informativo, ha dettato importanti linee guida al contrasto del riciclaggio⁸¹.

Il lavoro redatto dal Comitato di Basilea, servendosi della *moral suation* tipica delle raccomandazioni o degli atti di *self-regulation* degli operatori di categoria, indirizzava agli operatori bancari una serie di sollecitazioni in relazione alla prevenzione e segnalazione delle operazioni di money laundering di cui fossero venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività di intermediazione creditizia e finanziaria⁸².

Senza dubbio le *Quaranta raccomandazioni* antiriciclaggio contenute nel Rapporto presentato il 7 Febbraio 1990 dal Financial Action Task Force (FATF) o Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), hanno stabilito le linee guida ispiratorie di tutti i successivi documenti in materia.

Il GAFI è stato istituito con l'obiettivo di stabilire gli *standards* comuni per promuovere l'effettivo sviluppo di misure operative, regolative e legali per combattere sia il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, sia il finanziamento del terrorismo⁸³. Gli standards emanati rappresentano delle raccomandazioni e in quanto tali, spetta agli Stati adeguarli ai proprio ordinamenti giuridici.

Nel 2012 l'oggetto del documento è stato revisionato ed ampliato con *Nove Raccomandazioni speciali*, incentrate sulla necessità di contrastare il

⁸⁰ F. Belli - F. Mazzini, *Lotta al riciclaggio del denaro sporco una breve panoramica sull'evoluzione legislativa*, in Studi e note di economia, Gennaio 1998, pag. 49

⁸¹ A.M. Stile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, pag.7, cit.

⁸² V. Manes, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in Riv. Trim. dir. Pen econ., 2004, pag.44-45

⁸³ *The FATF recommendation*, 2012, p.7

finanziamento al terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il fine della modifica è stato quello di fornire alle autorità di vigilanza nazionali un sistema di riferimento più completo ed efficace per agire contro le attività criminali che minacciano il sistema finanziario⁸⁴.

Il testo originario delle *Quaranta Raccomandazioni* del 1990, era considerato innovativo in quanto:

- affermava la necessità di un sistema nazionale antiriciclaggio efficace incentrato sulla cooperazione e coordinamento tra il legislatore, le autorità finanziarie delegate alla vigilanza del sistema, le autorità giudiziarie e i *trust*, quindi delineava un sistema di controllo su più livelli per il raggiungimento di un obiettivo comune;
- sollecitava gli Stati a riconoscere giuridicamente il reato di riciclaggio al fine di renderlo punibile attraverso confisca e misure cautelari preventive dei patrimoni sospetti;
- delineava, per le banche e gli altri intermediari finanziari, non solo un sistema basato sull'identificazione del cliente (*know your customer*), ma anche sull'ottenimento e mantenimento di una documentazione dettagliata del profilo personale e finanziario della persona;
- sosteneva fermamente l'importanza della cooperazione internazionale attraverso lo scambio di informazioni, il lavoro unidirezionale tra le forze giurisdizionali e operative di ogni Stato⁸⁵.

Il nuovo testo riafferma i principi base della versione originaria, ma rielabora l'intero contenuto in funzione del *risk based approach view*, invero sollecita gli

⁸⁴ R. Razzante, *Antiriciclaggio: più trasparenza per le società*, in *Il sole 24 ore*, 17 Febbraio 2012.

⁸⁵ *The forty recommendations of the financial action task force*, 1990

stati ad applicare delle misure di prevenzione commisurate al rischio identificato al fine di ottenere un'efficiente allocazione delle risorse nell'azione di prevenzione⁸⁶.

2.3 Le Direttive antiriciclaggio dell'Unione Europea

La Convenzione relativa al riciclaggio, al depistaggio, al sequestro e alla confisca dei proventi delittuosi di Strasburgo del 1990 adottata dal Consiglio d'Europa, conteneva una nuova definizione per il fenomeno di riciclaggio e ribadiva con fermezza la necessità di perseguire una politica comune, identificando gli ambiti in cui agire⁸⁷.

Su questa scia, il 10 Giugno 1991 il Consiglio della Comunità Europea emanò la prima Direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (n.91/308/CE). La *ratio* di tale direttiva non era quella di dare delle regole tassative da seguire, ma bensì delineare delle linee guida lasciando ampia libertà agli Stati membri nell'attuazione delle strategie per combattere il riciclaggio. Questo si può evincere per esempio dall' art. 15 della Direttiva, il quale rimette ad ogni Stato membro la decisione di attuare misure di contrasto più restrittive di quelle previste⁸⁸. L'art.1 della Direttiva dava una definizione del riciclaggio, identificando le attività riconducibili a questo reato e ampliando le fattispecie punibili.

Proprio perché questa Direttiva era dettata dalla volontà delle Autorità Europee di rendere sempre più labili i confini strutturali tra paesi, l'art.1 considerava

⁸⁶ *The forty recommendations of the financial action task force*, n.1, 2012.

⁸⁷ De Guttry-Pagani, *La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio*, Cedam, 1995, p.88

⁸⁸ J.Dine, *Directives are supposed to leave a measure of discretion to the Member State as to the exact way to achieve the object described*, *European Community Criminal Law*, in "Criminal Law Review", 1993, p.247.

suscettibili di controllo anche le operazioni di riciclaggio compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

All'art.3 era richiesto agli Stati membri di garantire che gli enti creditizi e finanziari procedessero all'identificazione non solo dei loro clienti, ma anche di segnalare tutte le operazioni con importo pari o superiore a 15.000 ECU⁸⁹, mantenendone tutta la documentazione per un periodo di cinque anni.

Venne altresì delegato agli intermediari finanziari di collaborare attivamente con le autorità competenti tramite segnalazione di attività sospette⁹⁰.

La volontà di armonizzare il sistema finanziario comunitario è stata il motore catalizzatore della Comunità Europea per l'attuazione di regolamenti e direttive emanate in tale ambito.

All'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001, la comunità internazionale si sentì in dovere di emanare misure adeguate volte a limitare le operazioni di finanziamento al terrorismo attraverso il reimpiego di proventi di attività illecite. La Direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001, c.d. seconda direttiva antiriciclaggio, lasciò pressochè invariato il testo della Direttiva precedente ma all'art.2 ampliò le categorie dei soggetti destinatari della disciplina ora non più limitata agli enti creditizi e finanziari, ma estendendola a liberi professionisti, revisori contabili, notai e altri professionisti legali⁹¹, volendo così basare il sistema di prevenzione sulla collaborazione attiva tra gli enti coinvolti.

In linea con i provvedimenti internazionali che prendevano posizione contro il proliferarsi del terrorismo internazionale, la Direttiva 2001/97/CE allo stesso modo delle altre disposizioni in materia, condannava aspramente qualsiasi forma di finanziamento al terrorismo attraverso il riciclaggio di proventi illeciti e rinnovava il suo impegno ad intraprendere una politica repressiva comune.

⁸⁹ Direttiva 91/308/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio

⁹⁰ Direttiva 91/308/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, Art.7

⁹¹ Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, Art.2

La disposizione principale nella lotta al riciclaggio, risulta essere al giorno d'oggi la Direttiva 2005/60/CE c.d. terza Direttiva antiriciclaggio. Essa non solo è stata dettata dalla consapevolezza che le attività criminose danneggiano la stabilità del settore finanziario e minacciano il mercato unico⁹², ma rappresenta il frutto di un approccio moderno al problema del contrasto alle basi economiche della criminalità e del terrorismo internazionale.⁹³

La direttiva 2005/60/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, abroga la direttiva 91/308/CEE e si sostanzia nell'introduzione di disposizioni specifiche più precise e dettagliate in materia.

Gli articoli della Direttiva sono stati ispirati dalla necessità di ponderare le azioni di prevenzione in relazione al rischio (*approccio basato sul rischio*) che siano messe in atto delle operazioni di riciclaggio dei proventi illeciti, o sia a finanziato il terrorismo. Tale approccio basato sul rischio fa sì che gli Stati adottino provvedimenti operativi, in seguito ad un'attenta valutazione dei casi in esame, in funzione del tipo di cliente, rapporto continuativo, prodotti e transazione richiesta⁹⁴.

I sistemi dunque devono prevedere delle sezioni dedicate alla valutazione e gestione di tale tipologia di rischi, così che si rende necessario stimare delle misure qualitative e quantitative proporzionali alla probabilità di esposizione da parte del cliente a fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Per giungere ad un'attenta valutazione del rischio, si rende obbligatorio provvedere *all'adeguata verifica della clientela*, attraverso l'aquisizione di informazioni sull'identità del cliente, sulla natura e scopo della transazione

⁹² Considerazioni iniziali della Direttiva 2005/60/CE

⁹³ A.Balsamo, *La destinazione delle somme di denaro fa scattare il finanziamento del terrore*, in Guida al diritto n.1, 2006 p.37

⁹⁴ T. Atrigna, *L'approccio basato sul rischio nella valutazione della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio*, da il Sole24ore, 2009

rischiata e soprattutto viene stabilito all'art.8-d che il controllo deve essere costante nel tempo⁹⁵.

L'ambito di applicabilità della Terza Direttiva tiene sia conto dello sviluppo di nuovi ambiti in cui sono riciclati i proventi, come per esempio quello del gioco d'azzardo e condanna fermamente i reati connessi come la corruzione e la frode. Per aversi un efficiente programma di prevenzione è necessario che venga implementato un sistema basato *sull'obbligo di segnalazione di operazioni sospette* da parte dei soggetti destinatari della presente Direttiva (art.20).

L'elemento innovativo risiede nell'obbligo posto in capo agli Stati membri di istituire una *Financial Internal Unit* (FIU), ovvero un'unità nazionale centrale che abbia l'incarico di analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio o possibile finanziamento al terrorismo.

L'UIF nazionale deve avere accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato⁹⁶. Tali enti sono dotati di autonomia e sono specializzate nell'analisi finanziaria delle informazioni relative a possibili casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo⁹⁷.

In conclusione viene auspicato un sistema di collaborazione attiva e di condivisione di informazione tra le giurisdizioni nazionali e tra gli organi internazionali preposti alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

⁹⁵ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, art.8

⁹⁶ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 21 punto 3

⁹⁷ C. Clemente, *L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di contrasto alla criminalità economica e al riciclaggio*, Commissione d'inchiesta sulle mafie e sulle altre associazioni criminali, 2014, pag.3

2.4 Il recepimento della Terza Direttiva UE nell'ordinamento giuridico italiano

Nel corso degli anni l'ordinamento italiano in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo si è sviluppato in coerenza con gli *standard* internazionali e delle direttive europee. La terza Direttiva antiriciclaggio, “rappresenta il frutto di un approccio moderno al problema del contrasto alle basi economiche della criminalità (sia comune che organizzata) e del terrorismo internazionale”⁹⁸. La necessità di recepire le nuove prescrizioni provenienti dall'Unione Europea hanno indotto il legislatore italiano ad una significativa opera di aggiornamento della materia, compendiata nel d.lgs 21 novembre 2007, n. 231⁹⁹. Tale testo legislativo avendo esso abrogato, inglobandole, molte norme della precedente disciplina e soprattutto della l. n. 197/1991, rappresenta un apprezzabile semplificazione del quadro normativo antiriciclaggio¹⁰⁰.

Il D.lgs. 231/2007 ha conseguito importanti risultati sul piano sistematico in quanto esso dichiara esplicitamente le finalità di tutela dell'integrità del sistema finanziario e di promozione della correttezza dei comportamenti. Risulta innovativo in quanto enuncia il principio cardine della proporzionalità degli obblighi a carico degli operatori rispetto al rischio di riciclaggio, da valutare con riguardo al tipo di cliente, di rapporto d'affari, di prestazione professionale, di prodotto o transazione, nonché tenendo conto delle peculiarità e dimensioni dei destinatari della disciplina¹⁰¹.

⁹⁸ A. Balsamo, *La destinazione delle somme di denaro fa scattare il finanziamento del terrore*, in Guida al diritto – Diritto comunitario ed internazionale, n.1/2006, p.37

⁹⁹ F. Capriglione, *L'ordinamento finanziario italiano*, Cedam, 2010, p. 789.

¹⁰⁰ F. Capriglione, *L'ordinamento finanziario italiano*, p. 789, cit.

¹⁰¹ M. Draghi, *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, 2009, pag.8 cit

Oltre a riaffermare i principi cardine delle precedenti Direttive, quali la canalizzazione delle operazioni, la segnalazione di operazioni sospette e gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela, vengono introdotte importanti novità sia concettuali che pratiche.

La definizione di riciclaggio adottata, con finalità di prevenzione, dal D.lgs. n. 231/2007 è notevolmente più ampia rispetto a quella prevista dall'art. 648 bis cod. civ, in quanto a differenza di questo, il testo del presente decreto richiede alle banche di considerare anche il c.d. autoriciclaggio, cioè il riciclaggio posto in essere dallo stesso soggetto che ha commesso il reato presupposto¹⁰².

L'art. 3 di tale decreto, riafferma la necessità che esista una collaborazione attiva tra le parti destinatarie delle disposizioni previste e che queste attuino idonei e adeguati provvedimenti volti ad adempiere un'adeguata verifica della clientela e della gestione delle operazioni sospette, nonché la loro conservazione¹⁰³.

Il nuovo sistema ruota attorno alla centralità del rapporto tra i soggetti destinatari della disciplina e i loro clienti, dal momento che vengono stabiliti criteri di valutazione preliminari e continuativi del rapporto più severi rispetto alle precedenti deliberazioni in materia.

Pertanto il primo adempimento richiesto ai destinatari della disciplina è quello di procedere ad una costante e adeguata verifica della propria clientela¹⁰⁴, obbligo espresso dall'art. 18 del d.lgs. n. 231/2007, il quale richiede agli operatori di servirsi di « documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente ». Il sistema è impostato sul concetto di *customer due diligence*, il quale consiste in un approccio basato sul rischio, ovvero sono richieste ai soggetti obbligati delle verifiche della clientela commisurate « al rischio associato al tipo

¹⁰² S. D'Autia, *Riciclaggio e terrorismo*, pag.39, cit.

¹⁰³ Decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231, art.3

¹⁰⁴ F. Capriglione, *L'ordinamento finanziario italiano*, pag. 792, cit.

di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi »¹⁰⁵.

L'attività richiesta del decreto è solo quella di analizzare gli atti e la documentazione, nessuno dei destinatari deve svolgere compiti investigativi ai fini di migliorare la segnalazione delle attività sospette¹⁰⁶.

A tale compito sono deputati il Nucleo speciale di polizia valutaria e la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), a loro volta coordinati dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF)¹⁰⁷.

L'Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia, sostituisce l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) e ne acquisisce le precedenti competenze¹⁰⁸.

L'UIF alla quale è riconosciuta piena autonomia e indipendenza, si configura come un organismo di tipo amministrativo, dotato di specifiche competenze nella valutazione dei fenomeni economico-finanziari e dunque si serve di risorse particolarmente qualificate per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti¹⁰⁹.

Spetta all'Unità di Informazione Finanziaria provvedere a ricevere, analizzare e comunicare agli organi investigativi le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento al terrorismo¹¹⁰.

Le segnalazioni di operazioni sospette vengono raccolte in un Archivio Unico Informatico tenuto dagli intermediari finanziari, il quale contiene comunicazioni

¹⁰⁵ A.M. Stabile, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, pag. 24.

¹⁰⁶ E. Fisicaro, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Giuffrè editore, 2008, pag. 20

¹⁰⁷ E. Fisicaro, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, pag.20, cit.

¹⁰⁸ F. Capriglione, *L'ordinamento finanziario italiano*, pag. 786, cit.

¹⁰⁹ C. Clemente, *L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di contrasto alla criminalità economica e al riciclaggio*, pag.4, cit.

¹¹⁰ M. Draghi, *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, pag.9 cit

di violazioni riconducibili a fatti di riciclaggio rilevate dall’Autorità di vigilanza, dalle amministrazioni pubbliche e dagli ordini professionali¹¹¹.

Nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali l’Ufficio di Informazione Finanziaria è affiancato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale spetta il compito di coordinare i rapporti con le diverse pubbliche autorità coinvolte a vario titolo nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo¹¹². Un ruolo importante è svolto dalle autorità di vigilanza del settore, alle quali sono assegnati specifici poteri nei confronti dei rispettivi soggetti vigilati.

Il Decreto riafferma e inserisce nell’ordinamento italiano tutti gli altri provvedimenti comunitari relativi alla gestione dei rapporti con i clienti attraverso adeguata verifica degli stessi, procede nell’imposizione di obblighi di registrazione e stabilisce le dimensioni delle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore.

2.5 Evoluzione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: la Quarta direttiva antiriciclaggio (2015/840)

L’antiriciclaggio si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione, non solo sotto il profilo prettamente giuridico ma anche in relazione dei soggetti sottoposti a tale disciplina. Intaffi, la prima Direttiva antiriciclaggio era rivolta sostanzialmente al sistema bancario, oggi tra i soggetti destinatari sono ricompresi anche i liberi professionisti¹¹³.

Il 20 maggio 2015 è stata approvata la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. Quarta Direttiva antiriciclaggio, relativa alla

¹¹¹ C. Clemente, *L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia nel sistema di contrasto alla criminalità economica e al riciclaggio*, pag.4, cit.

¹¹² F. Capriglione, *L’ordinamento finanziario italiano*, pag. 790, cit.

¹¹³ R. Razzante, *Antiriciclaggio verso la quarta direttiva*, in *Tribuna – AIRA*, 2013, pag.22

prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo¹¹⁴.

Si assiste in tal modo alla formazione di un nuovo ambiente regolamentare, mosso dalla soft law internazionale, da best practices e guidelines a cui si ispirano i provvedimenti organizzativi che ogni intermediario dovrà adottare.

La quarta Direttiva allinea la normativa dell'Unione Europea agli standard internazionali e alle Raccomandazioni del GAFI così come revisionate nel 2012, tanto da risultarne chiarita e rafforzata in particolare riguardo:

- alla valutazione del rischio a livello sovranazionale, nazionale e dei singoli soggetti obbligati. Sono previsti sistemi di valutazione che distinguono tra minacce e vulnerabilità, includendo i rischi che potrebbero riflettersi, anche parzialmente, su altri Stati membri;
- al ruolo delle FIU come *autorità centrali nazionali*, alle quali vengono conferiti maggiori poteri e criteri di valutazione per una più corretta ed efficace analisi finanziaria dei reati presupposti del riciclaggio, tra cui sono stati inclusi anche gli illeciti fiscali;
- all'imposizione di regole di trasparenza più stringenti e la previsione di registri pubblici centrali tenuti da ogni Stato membro contenenti informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle FIU, alle altre autorità competenti e a chiunque ne abbia interesse;
- all'introduzione di un sistema di identificazione elettronica di adeguata verifica della clientela. Questa novità rappresenta un passo avanti per l'evoluzione delle metodologie in relazione allo sviluppo della tecnologia, per l'ottenimento di un compendio dei dati in materia;

¹¹⁴ Unità di Informazione Finanziaria, *Rapporto annuale 2015*, pag.15, cit.

- alla rilevanza dello sviluppo dell'uso della rete negli ambiti finanziari e di contro anche del suo uso improprio, per porre in atto operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Con la presente direttiva si esprime la volontà di estendere gli obblighi non solo ai prestatori di servizi di cambio di valute virtuali, ma anche adottare delle misure che verificchino e limitino d'uso di moneta elettronica¹¹⁵;
- al rafforzamento di politiche e procedure nei confronti di Paesi Terzi al fine di proteggere il corretto funzionamento del mercato. In relazione a questo punto sono stati identificati i paesi ad alto rischio e con carenze strategiche in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, sollecitandoli ad un immediato adeguamento¹¹⁶.

Il sistema deve configurarsi come flessibile e reattivo verso qualsiasi modifica o aggiornamento, volto a rafforzare le politiche di contrasto. Verificare periodicamente la natura e l'efficienza dei sistemi nazionali rappresenta la base per avere un quadro operativo e normativo adeguato.

A tal proposito nel corso del 2015 il GAFI ha approvato il rapporto di *Mutual Evaluation* del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'esito della valutazione riconosce che il sistema italiano è caratterizzato da un robusto quadro giuridico e istituzionale, da una buona comprensione dei rischi e, in generale, da un buon grado di cooperazione e coordinamento delle policy tra le autorità¹¹⁷.

¹¹⁵ E. Montanari, *Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore del 1 gennaio 2017*, in *dirittobancario.it*, 2016, pag. 6

¹¹⁶ E. Montanari, *Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore del 1 gennaio 2017*, pag. 4, cit.

¹¹⁷ FAFT, Italy, *Mutual evaluation report*, Febbraio 2016, pag.5

E' importante tenere in considerazione tale giudizio, in quanto riflette quanto sia determinante che le autorità di ogni Stato mantengano alti standard, affinché si possa pervenire ad un sistema internazionale altamente qualificato in cui i rischi connessi siano minimizzati.

CAPITOLO 3

I proventi provenienti da attività illecite, terrorismo e nuove frontiere di riciclaggio

3.1 Bisogna seguire il denaro per trovare la mafia

Il cammino che ha portato lo Stato italiano nel corso degli anni a perfezionare le modalità di aggressione ai patrimoni dei mafiosi, si è rivelato un percorso tortuoso costellato da sacrifici ma che ha portato a risultati straordinari, tanto da rendere l'ordinamento italiano in materia ispiratore per gli altri Stati.

Il primo a riflettere sull'importanza strategica del patrimonio dei mafiosi fu il segretario del PCI Pio La Torre che notò come la criminalità organizzata non si muovesse più soltanto in relazione ai confini territoriali, ma era proiettata verso una dimensione internazionale¹¹⁸ e volta alla globalizzazione del crimine.

Grazie alle floride entrate derivanti da attività illecite, prima su tutte quella del narcotraffico di droga, le cosche rafforzarono la loro posizione all'interno della società tanto da arrivare a sedere al tavolo degli affari accanto a rappresentanti della politica, dell'imprenditoria e delle stesse istituzioni¹¹⁹.

La mafia per altro, opera ormai anche nel campo delle attività economiche lecite e si consolida l'impresa mafiosa che interviene nelle attività produttive, forte dell'autofinanziamento illecito e mira all'accaparramento dell'intervento pubblico, in particolare nel settore delle opere pubbliche, scoraggiando la concorrenza con la sua forza intimidatrice¹²⁰.

¹¹⁸ R.Catanzaro, *Il delitto come impresa: storia sociale della mafia*, Rizzoli, Milano, 1991

¹¹⁹ L.Frigerio, *La confisca dei beni alle mafie*, in *Aggiornamenti Sociali* n.01, 2009, pag. 39

¹²⁰ *Proposta di Legge Rognoni-La Torre*, Camera dei Deputati, N. 1581, 1980

Questa fu una delle premesse contenute nella proposta di legge avanzata dai parlamentari Virginio Rognoni e Pio La Torre (cd. Legge Rognoni – La torre) che introdusse, tramite l'art. 416 bis, il reato di associazione di tipo mafioso. Un grande punto di svolta fu l'introduzione di provvedimenti patrimoniali, primi su tutti il sequestro e la confisca dei beni dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.

L'art. 416 bis rese possibile nuovi provvedimenti investigativi e giudiziari tanto da risultare fondamentale per lo svolgimento del Maxiprocesso alle cosche mafiose, svoltosi a Palermo dal 10 febbraio 1986 all'8 novembre 1987.

Tale processo si configura come il più grande colpo inflitto ad un'organizzazione mafiosa: 346 condannati e 114 assolti, 19 ergastoli e pene detentive per un totale di 2665 anni di reclusione¹²¹.

Per giungere a tale conclusione, furono necessari anni di intenso lavoro preparatore, di indagini patrimoniali e dei casi di lotte tra cosche mafiose che puntualmente sfociavano in efferati omicidi.

L'obiettivo del processo fu dunque quello di colpire la mafia sì con la condanna dei singoli reati, ma servendosi anche di procedimenti volti ad ostacolare l'accumulazione di ingenti capitali¹²².

Giovanni Falcone riteneva che, per arrivare a colpire i mafiosi, fosse necessario seguire i flussi di denaro e con il suo operato fu possibile identificare le fitte reti di contatti internazionali di flussi di denaro illecito. Il Magistrato prestò particolare attenzione a come i mafiosi si servissero delle banche per occultare i propri patrimoni e proprio per questa ragione, negli anni '80, chiese agli enti creditizi di collaborare concedendo, per casi specifici, la documentazione correlata.

¹²¹ G.Falcone, *Cose di cosa nostra*, Rizzoli, 1991, pag.60

¹²² L.Frigerio, *La confisca dei beni alle mafie*, pag. 41, cit.

Era possibile osservare come le organizzazioni criminali si servissero del sistema bancario per riciclare i proventi delle attività criminali, principalmente quella legata al narcotraffico, ma procedevano attuando misure particolarmente sofisticate per dissimulare il controllo da parte delle autorità.

Le somme provenienti dal narcotraffico erano corrispondenti a miliardi di lire e dunque se fossero state depositate in blocco presso un qualsiasi istituto di credito, piccolo o grande che fosse, avrebbero senza dubbio fatto scattare l'intervento delle autorità giudiziarie. Sia che una piccola cifra di denaro sporco fosse stata riciclata in una grande banca o una grande somma, seppur minuziosamente frammentata, fosse stata depositata presso una piccola banca, sarebbero comunque stati applicati dei provvedimenti antiriciclaggio¹²³.

In genere queste grandi somme erano reimmesse, e lo sono tutt'oggi, nei conti di grande banche internazionali, collegate con i mercati finanziari alternativi, quali i paradisi fiscali e i mercati degli eurodollari. Questo spostamento di ingenti capitali illeciti da una parte all'altra del globo, penalizza e destabilizza rovinosamente l'equilibrio economico degli stati in quanto rappresentano somme che non rientrano nel computo della ricchezza comune.

Giovanni Falcone, al fine di assestare un duro colpo ai patrimoni dei mafiosi e al contempo avere una visione d'insieme più completa circa le attività poste in essere dalle organizzazioni criminali, attuò numerose indagini che iniziavano dall'analisi dei traffici di droga fino a pervenire alla deposizione dei proventi nelle banche locali, dissimulandone l'origine illecita, per giungere infine al loro investimento dopo aver provveduto alla ripulitura di tali somme.

Di fondamentale importanza è stato lo sviluppo di un sistema di vigilanza capace di consolidarsi nel sequestro e confisca dei patrimoni illeciti.

¹²³ P. Arlacchi, *La mafia Imprenditrice*, Il Saggiatore, Milano, 2007, pag. 126

La legge ha così reso possibili le indagini sul tenore di vita, sul patrimonio e sulle disponibilità finanziarie di tutte quelle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso¹²⁴.

3.2 Traffici di droga gestiti dalle mafie

La Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 è annoverata come il primo atto con il quale la comunità internazionale si è impegnata nella repressione del riciclaggio, seppur limitatamente al denaro e altre utilità derivanti dal traffico di droga¹²⁵. Non è da considerare un caso che traffici di droga e riciclaggio di denaro sporco siano considerati contigui, nonché causa ed effetto l'uno dell'altro.

Il narcotraffico è senza dubbio uno dei fenomeni che più destabilizza la vita economica e civile degli Stati, ma se da un lato è altamente rovinoso per la salute pubblica, dall'altro rimane la fonte principale di finanziamento a disposizione della criminalità organizzata¹²⁶.

Va constatato, peraltro, come il mercato degli stupefacenti sia incentivato dalla collettività. Nonostante i divieti imposti dalla legge e la diffusione dell'informativa sui rischi sociali, economici, morali e per la salute, la domanda non diminuisce e i fruitori contribuiscono alla distorsione del nostro sistema sociale ed economico.

Secondo alcune stime ufficiose, il business della droga si aggira intorno ai 400 mila milioni di dollari. I principali mercati sono il centro e Sud America (Messico,

¹²⁴ L.Frigerio, *La confisca dei beni alle mafie*, pag. 41 cit.

¹²⁵ L. Cerqua, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, pag.11, cit.

¹²⁶ Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di Sicurezza Finanziaria, *Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, pag.30, cit.

Colombia, Bolivia), il Sahel, l'Afghanistan e l'Asia Centrale. Destinazioni preferite: Europa, Stati Uniti, Russia e Cina¹²⁷.

Traffico di droga uguale riciclaggio. E' impensabile che i profitti derivanti dal commercio di stupefacenti giungano ai beneficiari per vie legali dunque da qui la scelta di clandestinità, scelta forzata dal carattere illegale dell'affare, le eventuali restrizioni all'esportazione di capitali e infine la prudenza di spedizionieri e destinatari¹²⁸.

Poiché le manovre finanziarie necessarie per riciclare il denaro sporco non possono essere attuate integralmente dalle organizzazioni interessate, queste affidano il compito ad esperti della finanza internazionale, i cosiddetti "colletti bianchi", i quali si pongono a servizio della criminalità organizzata per trasferire i capitali di origine illecita verso paesi in cui sono applicate minori misure di controllo sui patrimoni¹²⁹.

Raramente i grandi flussi di denaro coinvolgono un solo paese, così che è indispensabile una larga collaborazione tra Stati.

Negli ultimi anni il narcotraffico ha iniziato a destabilizzare interi paesi, a finanziare guerre fratricide e a ridisegnare a suo vantaggio la mappa mondiale del crimine. La Colombia rimane il maggior produttore di cocaina al mondo, seguita da Bolivia e Perù, mentre gli stati confinanti quali Argentina e Messico sono considerati punti di snodo verso il resto del mondo¹³⁰. In questi paesi la gestione del narcotraffico è affidata a dei cartelli, in continuo conflitto tra loro e che puntano al controllo esclusivo dell'intero mercato.

Nel tentativo di far giungere sempre più cocaina in Europa a rischi sempre minori, i narcotrafficcanti tracciano continuamente nuove rotte. Possono sembrare strane o

¹²⁷ G. Scognamiglio, *Il peso del narcotraffico*, in eastwest.eu 2014

¹²⁸ G.Falcone, *Cose di cosa nostra*, pag.152, cit.

¹²⁹ G.Falcone, *Cose di cosa nostra*, pag.152, cit.

¹³⁰ L. Napoleoni, M.Ballero, *Le droghe come il muro: come è cambiato il narcotraffico*, da L'unità del 4/12/2009

antieconomiche, ma sicuramente sono funzionali all'obiettivo di incrementare i guadagni, tanti, minimizzando i rischi. Accade così che l'Africa, e in particolar modo il versante occidentale, nel giro di pochi anni sia diventato uno dei centri nevralgici del transito della "blanca" proveniente dal Sud America e diretta verso l'Europa¹³¹.

Il consumo di narcotici è in netto aumento in tutti i Paesi di transito, un fenomeno legato alle nuove strategie di marketing del crimine organizzato moderno. Sebbene le piazze principali rimangano i Paesi occidentali, l'abbattimento dei prezzi al dettaglio dovuto alla facilità e rapidità dei trasporti, all'efficienza della produzione e all'aumento dell'offerta, ha reso possibile la vendita anche nei paesi meno ricchi¹³².

Se da un lato il Sud America si conferma come il maggiore produttore di cocaina, dall'altro il Pakistan e Afghanistan mantengono il primato mondiale nella produzione di oppiacei e cannabinoidi. Per tali paesi il narcotraffico rappresenta la prima risorsa primaria di ricchezza.

In Italia le mafie quali camorra, n'drangheta e Cosa nostra gestiscono i traffici di droga sul territorio nazionale e grazie ai numerosi contatti con le organizzazioni criminali internazionali, hanno reso l'Italia un importante punto di snodo dello spaccio europeo.

L'organo preposto dell'Unione Europea, per il monitoraggio della diffusione delle droghe tra gli Stati membri, è l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT, in inglese EMCDDA).

L'OEDT fornisce all'UE e agli Stati membri informazioni fattuali, oggettive, attendibili e confrontabili a livello europeo sulle droghe e tossicodipendenze e le loro conseguenze, allo scopo di informare il processo di elaborazione delle

¹³¹ G. Liardo, *Malafrika*, in liberainformazione.org, 2009 cit

¹³² L. Napoleoni, M. Ballero, *Le droghe come il muro: come è cambiato il narcotraffico*, cit.

politiche ed orientare le iniziative da prendere per affrontare il problema della droga¹³³.

Dal Report sul mercato delle droghe in Europa del 2016, condotto dall'EMCDDA, risulta che il valore stimato dalla vendita di droghe negli Stati membri si aggira attorno ai 24 miliardi di euro così ripartito tra le droghe più diffuse:

38% cannabis, 28% eroina, 24% cocaina, 8% anfetamine e metanfetamine, 2% MDMA¹³⁴.

E' da tenere in considerazione come negli ultimi anni si siano create sinergie tra i traffici di droga e le organizzazioni terroristiche, tanto da rendere ancora più impegnativo per la comunità internazionale implementare azioni di contrasto ai due fenomeni.

Al giorno d'oggi narcotraffico e terrorismo sono i due macro temi che interessano la comunità internazionale, consapevole dei rischi connessi allo sviluppo di tali fenomeni in quanto dannosi per la crescita economica globale. Impegno costante è quello di adottare misure dirette a colpire i patrimoni illeciti provenienti da attività criminose e destinati al finanziamento del terrorismo.

3.3 Finanziamento del terrorismo (money dirtying)

Con il finanziamento del terrorismo si fa riferimento al procedimento attraverso cui risorse, di origine lecita o illecita, sono destinate ad attività illegali altamente destabilizzanti per la società e l'economia. Questo procedimento si sostanzia quindi in qualsiasi attività diretta alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione,

¹³³ *Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze*, da Europa.eu

¹³⁴ *EU drug markets report*, da emcdda.europa.eu, 2016

al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o risorse economiche, con l'obiettivo di compiere delitti con finalità di terrorismo¹³⁵.

Riconosciuto il finanziamento del terrorismo come problema globale e alla luce degli efferati attacchi terroristici da parte di organizzazioni estremiste quali Al-Qaeda, l'Isis, boko haram e simili, a partire dai primi anni 2000 l'attenzione della comunità internazionale è stata rivolta all'attuazione di provvedimenti di prevenzione del finanziamento al terrorismo.

Il processo di finanziamento al terrorismo sembra avere una struttura piuttosto articolata, tuttavia è possibile suddividerlo in tre fasi¹³⁶:

- *collection stage*: ossia la fase di raccolta dei capitali; la natura e l'origine delle risorse economiche accumulate durante questa fase può essere sia lecita che illecita (riciclaggio);
- *dissimulation stage*: ossia l'occultamento; in questa fase, l'obiettivo delle organizzazioni terroristiche è quello di nascondere le finalità dei movimenti di capitali;
- *use stage*: l'impiego è l'ultima fase del processo; il denaro o i beni vengono materialmente usati per il compimento di atti terroristici.

Ma se la criminalità organizzata nasconde denaro sporco, lo lava e lo reimpiega in attività legali, l'organizzazione terroristica utilizza denaro pulito e lo impiega in attività illecite, come l'acquisto di armi, l'organizzazione di attentati, ecc¹³⁷. Mediante il finanziamento del terrorismo, quindi, non viene criminalizzata l'origine illecita dei fondi, ma piuttosto la loro illecita destinazione. Pertanto il finanziamento del terrorismo si differenzia dall'attività di riciclaggio

¹³⁵ A. Bombardieri, *Il fenomeno del finanziamento al terrorismo: come organizzare un possibile framework di controllo*, in dirittobancario.it, 2012

¹³⁶ P. Ramunno, R. Razzante, *Riciclaggio e finanziamento del terrorismo di matrice islamica*, in *Filodiritto*, 2007

¹³⁷ M. Lembo, A. Scialoja, *Antiriciclaggio: Guida normativa e adempimenti obbligatori*, Maggioli Editore, Rimini, 2014, pag.41

in quanto consuma denaro e non lo produce¹³⁸.

Il terrorismo quindi non ricicla risorse economiche, anzi tale liquidità da pulita diventa sporca; durante questo processo, l'unica fase che accomuna i flussi finanziari impiegati per finanziare attività terroristiche con quelli riciclati dalla criminalità organizzata è rappresentata dalla fase intermedia di *dissimulation o layering*, consistente nel compimento di una serie di operazioni dirette a far perdere le tracce della provenienza del denaro.

L'assonanza tra i due fenomeni è da ricollegarsi gli strumenti adottati per prevenire e contrastare entrambe queste pericolose attività criminali.

Le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate dall'ONU nel 1999 attraverso *la Convenzione di New York*, con la quale per la prima volta è stata riconosciuta un'autonoma rilevanza della materia¹³⁹.

Gli eventi dell' 11 settembre 2001 hanno determinato da una parte l'accelerazione dell'abbattimento di barriere internazionali in materia di cooperazione giudiziaria e di negazione del diritto di asilo nei confronti di chi venga considerato 'terrorista', dall'altro ha stabilito i campi di applicabilità di tutta una serie di sanzioni quali congelamento dei beni, embargo ecc., nei loro confronti¹⁴⁰.

La risoluzione n.1373/2001 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 settembre 2001 oltre a condannare qualsiasi atto di terrorismo e a stabilirne le sanzioni, nei provvedimenti operativi ha affermato la necessità di implementare un sistema internazionale altamente cooperativo.

¹³⁸ U. Di Nuzzo, *Economia criminale e nuove prospettive di sicurezza finanziaria*, in Rivista della Guardia di Finanza, n.2/2002, p.103

¹³⁹ *Contrasto al finanziamento del terrorismo*, in Uif.bancaditalia.it

¹⁴⁰ R. Barberini, *La definizione di terrorismo internazionale e gli strumenti giuridici per contrastarlo*, in Per aspera ad veritatem n.28, 2004

Nel corso degli anni le Nazioni Unite si sono costantemente dedicate all'aggiornamento di misure preventive e sempre più punitive nei confronti delle organizzazioni terroristiche.

La Risoluzione 2253/2015 del Consiglio di Sicurezza dell' ONU presenta una lista di organizzazioni terroristiche, aggiorna e amplia i provvedimenti riguardo il congelamento dei beni, le limitazioni alla libertà di movimento, l'applicabilità dell'embargo e soprattutto stabilisce le misure di tutela *ad hoc* per i soggetti vittime di soprusi e sottomesse al potere delle organizzazioni terroristiche.

L'art. 16 di tale Risoluzione richiama gli Stati membri riguardo l'importanza del recepimento, in ogni ordinamento nazionale, delle *Raccomandazioni* del GAFI così come redatte nel 2012.

Così come le Nazioni Unite, anche il GAFI all'indomani degli attentati dell'11 settembre provvide ad emanare 8 *Raccomandazioni* speciali (successivamente divenute 9) dedicate specificatamente al finanziamento del terrorismo.

Le *Raccomandazioni Speciali*, oltre a fornire linee di indirizzo per rendere operative le Risoluzioni ONU, hanno definito alcuni standard regolamentari per meglio presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo, tra cui i servizi di money transfer, bonifici transfrontalieri, trasferimenti di contante al seguito, operatività di organizzazioni non-profit¹⁴¹. Nel 2012 le *Raccomandazioni speciali* sono state inglobate nelle nuove 40 *Raccomandazioni*, le quali ricomprendono nel loro campo d'azione la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

In funzione della cooperazione internazionale anche l'Unione Europea ha provveduto, con la Direttiva 2005/60/CE, a esprimersi in relazione al

¹⁴¹ *Contrasto al finanziamento del terrorismo*, in Uif.bancaditalia.it

finanziamento del terrorismo, la cui linfa è il riciclaggio, così da introdurre tale nozione negli ordinamenti europei. La Direttiva 2015/849 UE rielabora i provvedimenti della precedente direttiva, dando loro una nuova configurazione in chiave di un approccio basato sul rischio.

L'Italia in quanto paese membro dell'Unione Europea, ha recepito nell'ordinamento giuridico nazionale i provvedimenti comunitari tramite il D.lgs n. 231 del 2007.

Vengono resi vincolanti i provvedimenti finalizzati al contrasto del finanziamento del terrorismo, nonché vengono rese vincolanti ed effettive le sanzioni designate internazionalmente.

In epoca recente è interessante notare come anche per il finanziamento del terrorismo, allo stesso modo del riciclaggio dei proventi illeciti, i criminali si servano delle opportunità di profitto offerte dalla globalizzazione, nonché dell'utilizzo di internet, di valute virtuali e bitcoin¹⁴².

Il Report del FAFT-GAFI sull'utilizzo dei mezzi di pagamento virtuali e ai rischi potenziali connessi, redatto nel gennaio 2014, ne riconosce sì il ruolo innovativo, ma allo stesso tempo espone i rischi connessi derivanti dall'utilizzo improprio di tali strumenti da parte di organizzazioni criminali, finanziatori del terrorismo e di tutti quei soggetti che si servono di canali legali per raccogliere fondi illeciti¹⁴³.

Come per le politiche di antiriciclaggio, anche per quanto riguarda le misure volte a limitare il finanziamento del terrorismo è fondamentale mantenere alta la cooperazione tra Stati, attuare misure idonee a prevenire e reprimere efficacemente qualsiasi attività illecita e far sì che i provvedimenti in materia siano costantemente aggiornati, tenendo conto degli avvenimenti pratici.

¹⁴² G. Galullo, A. Mincuzzi, *Bitcoin; il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale*, in *ilsole24ore.it*, 2017

¹⁴³ GAFI-FAFT, *Virtual currencies: key definitions and potential AML/CFT risks*, 2014, p.3

CONCLUSIONI

Negli anni la normativa antiriciclaggio è stata ampliata tanto da diventare una materia molto articolata e complessa, la quale connette trasversalmente vari ambiti del nostro sistema: economico, legislativo e sociale. Nonostante le organizzazioni criminali e terroristiche continuino a mostrare una spiccata capacità di rinnovarsi, adattandosi alle nuove prospettive normative ed operative, è proprio la sinergia delle azioni messe a punto dalle istituzioni in tutti questi ambiti, che hanno permesso che la repressione, la prevenzione ed il controllo vadano di pari passo.

Purtroppo al giorno d'oggi non esistono strumenti in grado di impedire definitivamente che vengano perpetrate attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, tuttavia esistono solamente misure più o meno idonee volte ad ostacolare le organizzazioni criminali, riducendone i profitti e accrescendone i costi e i rischi operativi.

Indubbiamente la normativa antiriciclaggio è di fondamentale importanza, ma affinché si possano ottenere risultati più incisivi, è necessario che il comparto normativo sia sostenuto e incentivato da una forte collaborazione attiva tra i cittadini, gli intermediari finanziari, le unità di vigilanza, le forze dell'ordine e tutti gli altri soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio. Dunque si hanno da una parte i privati, persona fisica o giuridica, i quali hanno il compito di fornire le informazioni che vengono loro richieste per permettere ai destinatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, consentendo una conoscenza accurata di sé; dall'altra parte si hanno i soggetti destinatari della disciplina, i quali effettuano i controlli e le segnalazioni cui sono obbligati nei confronti degli organi di vigilanza.

Prevenzione e repressione sono alla base del sistema antiriciclaggio e antiterrorismo: si rende dunque necessario un costante coordinamento degli organi legislativi, giudiziari e di controllo.

La lotta al riciclaggio di denaro è un'iniziativa indispensabile a livello mondiale, in quanto è importante garantire un sistema economico basato sulla legalità e la trasparenza delle istituzioni, della comunità civile e di tutti i suoi membri.

È interessante infine evidenziare come la normativa antiriciclaggio si sia rivelata uno strumento capace di smascherare evasioni e altri reati fiscali. Proprio la trasversalità dell'azione condotta dagli organi investigativi permette alla Guardia di Finanza di utilizzare uno strumento nato per contrastare il riciclaggio anche per altri fini legati all'attività di polizia economica finanziaria, come il contrasto all'evasione, alla criminalità organizzata e la tutela della spesa pubblica.

Infatti l'approfondimento delle segnalazioni sospette generate dal sistema finanziario, costituiscono l'input per ulteriori indagini investigative che spesso portano a far emergere riciclaggio, terrorismo o evasioni fiscali.

Un sistema economico efficace, efficiente e perfettamente funzionante, privo di inquinamenti da parte della criminalità organizzata, dipende anche e soprattutto dalla capacità di collaborare che hanno queste figure professionali con le altre autorità di vigilanza e controllo.

Monitorare, prevenire, informare, adeguare e reprimere: queste sono le azioni fondamentali lo Stato concretizzare, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Questi ultimi devono essere costantemente e adeguatamente informati in merito all'evoluzione della disciplina antiriciclaggio vigente, in modo tale che anch'essi possano partecipare attivamente alla tutela e al miglioramento dello *status* dell'intera collettività, sinergicamente con tutte le autorità e istituzioni che si occupano di prevenire e contrastare il riciclaggio di proventi illeciti e qualsiasi attività di finanziamento del terrorismo.

BIBLIOGRAFIA

Arlacchi P., *La mafia Imprenditrice*, Il Saggiatore, Milano, 2007.

Atrigna T., *L'approccio basato sul rischio nella valutazione della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio*, da il Sole24ore, 2009.

Ballerio M., Napoleoni L., *Le droghe dopo il muro: come è cambiato il narcotraffico*, da L'unità, 2009.

Balsamo A., *La destinazione delle somme di denaro fa scattare il finanziamento del terrore*, in Guida al diritto n.1, 2006.

Bellavia E., Grasso P., *Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, Baldini Castoldi Dalai Editore, Milano, 2011.

Belli F., Mazzini F., *Lotta al riciclaggio del denaro sporco una breve panoramica sull'evoluzione legislativa*, in Studi e note di economia, 1998.

Bombardieri A., *Il fenomeno del finanziamento al terrorismo: come organizzare un possibile framework di controllo*, in dirittobancario.it, 2012.

Brizzi F., Capecchi G., Rinaudo A., *Autoriciclaggio e fenomeni di reimmersione dei beni illeciti nell'economia*, in altalex.com, 2015.

Brizzi F., Capecchi G., Rinaudo A., *La reimmersione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di future armonizzazioni*, Archivio Penale n.2, 2014.

Campobasso G.F., *Diritto commerciale 1 dell'impresa*, Utet Giuridica, 2013.

Capriglione F., *L'ordinamento finanziario italiano*, Cedam, 2010.

Catanzaro R., *Il delitto come impresa*, Rizzoli, Milano, 1991.

Cerqua L., *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, Revista brasileira de estudios politicos, 2015.

Clemente C, Money transfer e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, 2016.

Clemente C., *L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di contrasto alla criminalità economica e al riciclaggio*, Commissione d'inchiesta sulle mafie e sulle altre associazioni criminali, 2014.

Comitato di Sicurezza Finanziaria, *Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, in alt.tesoro.it 2014.

Cuomo L. e Razzante R., *La nuova disciplina dei reati informatici*, Giappichelli Editore, 2009.

D'Auria S., *Riciclaggio e terrorismo*, da www.gnosis.aisi.gov.it, 2013.

De Guttry-Pagani, *La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio*, Cedam, 1995.

Decreto legislativo 21 Novembre 2007 n. 231, 2007.

Di Gregorio C., *Antiriciclaggio: strumenti e sistemi di pagamento*, in *Rivista Guardi di Finanza* n.1, 2005.

Di Nuzzo U., *Economia criminale e nuove prospettive di sicurezza finanziaria*, in *Rivista della Guardia di Finanza* n.2, 2002.

Dine J., *Directives are supposed to leave a measure of discretion to the Member State as to the exact way to achieve the object described*, *European Community Criminal Law*, in "Criminal Law Review", 1993.

Dossier del Senato della Repubblica n.142, maggio 2014.

Draghi M., *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, Banca d'Italia, 2009.

E. Fisicaro, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Giuffrè Editore, 2008.

EU drug markets report, da emcdda.europa.eu, 2016.

Falcone G., *Cose di cosa nostra*, Rizzoli, 1991.

Financial Action Task Force, *Italy Mutual evaluation report*, Febbraio 2016.

Financial Action Task Force, *The forty recommendations*, 1990.

Financial Action Task Force, *The Forty Recommendations*, 2012.

Financial Action Task Force, *Virtual currencies: key definitions and potential AML/CFT risks*, 2014.

Fornari L., *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Cedam, Padova, 1997.

Frigerio L., *La confisca dei beni alle mafie*, in *Aggiornamenti Sociali* n.1, 2009.

Galullo G., Mincuzzi A., *Bitcoin; il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale*, 2017.

Lembo M., Scialoja A., *Antiriciclaggio: Guida normativa e adempimenti obbligatori*, Maggioli Editore, Rimini, 2014.

Lemme L., *Moneta scritturale e moneta elettronica*, Giappichelli Editore, 2003.

Liardo G., *Malafrica*, in liberainformazione.org, 2009.

Liguori U., *L'ampiamiento dei reati presupposto e delle condotte principali*, in Manes V., *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. Trim. dir. Pen econ.*, 2004.

Manna A., *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Utet, Torino, 2000.

Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di Sicurezza Finanziaria, *Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, 2014.

Montanari E., *Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore del 1 gennaio 2017*, 2016.

Nanula G., *La lotta alla mafia*, Giuffrè Editore, 2009.

Pellegrini M., *Anti-Money Laundering Legislation in the light of the Proposal of the Third EC Directive*, in *European Business Law Review*, 2005, n.5;

- Proposta di Legge Rognoni-La Torre, Camera dei Deputati, N. 1581, 1980.
- Ramunno P., Razzante R., *Riciclaggio e finanziamento del terrorismo di matrice islamica*, in Filodiritto, 2007.
- Rapetto U., *Cyberlaundering – il riciclaggio del terzo millennio*, da gnosis.aisi.gov.it, 1990.
- Rapporto GAFI, *La moneta elettronica*, Novembre 2010.
- Razzante R., *Antiriciclaggio verso la quarta direttiva*, Tribuna – AIRA, 2013.
- Razzante R., *Antiriciclaggio: più trasparenza per le società*, in Il sole 24 ore del 17 Febbraio 2012.
- Razzante R., *Il riciclaggio nella giurisprudenza: normativa e prassi applicativa*, Giuffrè editore, 2011.
- Razzante R., *La configurazione del reato di riciclaggio*, Giappichelli Editore, 2010.
- Razzante R., *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Giappichelli Editore, Torino, 2011.
- Scognamiglio G., *Il peso del narcotraffico*, in eastwest.eu, 2014.
- Screpanti S., *Riflessi operativi di internet*, in Rivista Guardia di Finanza, 1999.
- Stile A. M., *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, in Enciclopedia giuridica treccani, Roma, 2009.
- Transcrimine, *Primo rapporto nazionale sulla mafia – Progetto PON Sicurezza 2007 – 2013. Gli investimenti delle mafie.*, 2013.
- Travaglino G., *Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti*, da www.csm.it, 2010
- Unioncamere, *La misurazione dell'economia illegale*, 2014.
- Unità di informazione finanziaria, *Rapporto annuale 2011*, maggio 2012.

Unità di Informazione Finanziaria, *Rapporto annuale 2015*, Maggio 2016, Roma, 2016.

Visco I., *Contrasto all'economia criminale: preconditione per la crescita economica*, Banca d'Italia, 2014.

SITOGRAFIA

www.eastwest.eu

www.emcdda.europa.eu

www.Europa.eu

www.uif.bancaditalia.it

www.airant.it

www.altalex.com

www.bancaditalia.it

www.diritto24.ilsole24ore.com

www.dirittobancario.it

www.dt.tesoro.it

www.fatf-gafi.org

www.filodiritto.it

www.gnosis.aisi.gov.it

www.investmentioc.it

